UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA U.O. N°10 – EDILIZIA PRIVATA DECRETO DI SOSPENSIONE

(art.22 della L. 2/2/74 n.64)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

- VISTA la Legge 2/2/74 n.64;
- VISTO il Verbale di accertamento redatto in data 16.02.2016 dal Dott.MONASTRA Gianpiero, Funzionario Direttivo di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di CENTURIPE, nel fondo sito in C/da Cuba, distinto in catasto al Fg.n.78, part.n.262, sono state realizzate, le opere edili abusive appresso descritte:

Lavori di realizzazione (in adiacenza ad un preesistente fabbricato di vecchia fattura, con conseguente ampliamento dello stesso), di un nuovo corpo di fabbrica con struttura portante prevalente in muratura in blocchi di cls e solaio di copertura piana. Lo stesso presenta un'unica elevazione fuori terra con dimensioni in pianta di m. 4,25 x m.6,00 circa, con altezza interna di m.2,44 circa.

- Si accerta inoltre la presenza di un basamento di fondazione in cls (presumibilmente armato) e due nervature verticali in c.a. poste negli angoli della parete muraria frontale esterna del nuovo corpo di fabbrica.
 - CONSIDERATO:
 - che le suddette opere abusive ricadono nel fondo sito in C/da Cuba (ubicato in catasto al Fg.n.78, part.n.262), di proprietà delle Ditte seguenti:

 | ed ivi residente in | ed ivi residente | ed ivi residente
 - che il Comune di CENTURIPE è compreso fra quelli classificati sismici in zona II° (seconda), e che pertanto, i suddetti soggetti proprietari, erano tenuti a munirsi della preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 64/74;
- ACCERTATO che in tal senso nessuna autorizzazione è stata rilasciata da questo Ufficio;

ORDINA

ai suddetti soggetti interessati, in qualità di proprietari e responsabili dei lavori edili abusivi eseguiti, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art.22 della Legge 2/2/74 n. 64.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato all'interessato, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art.3 della L.R. 30.04.1991 n.10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

RE CAPO ARCHESE)

Q. 3 8 9 4 2 Enna 0 2 MOR. 2016